



Provincia di Ravenna

Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

Atto del Presidente n. 179

del 30/12/2019

Classificazione: 02-03-02 2016/5

Oggetto: RINNOVO ACCORDO DI COLLABORAZIONE FRA COMUNE DI RAVENNA E PROVINCIA DI RAVENNA SOTTOSCRITTO AI SENSI DELL'ART.119 DEL D.LGS.267/2000, FINALIZZATO ALLA MIGLIORE QUALITA' DEI SERVIZI PRESTATI PER IL CONFERIMENTO E LA GESTIONE IN COLLABORAZIONE DI SERVIZI TECNICI, AMMINISTRATIVI E DI INFORMAZIONE/COMUNICAZIONE DI RECIPROCO INTERESSE - ANNO 2020

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

VISTO l'art. 1, comma 55, della legge 7 aprile 2014, n. 56 che stabilisce che:

"Il Presidente della Provincia rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio provinciale e l'assemblea dei sindaci, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto..... omissis";

VISTO l'art. 9 comma 5 del vigente Statuto provinciale che recita:

"Il Presidente della Provincia è inoltre competente alla adozione di tutti gli atti riferibili alla funzione di organo esecutivo che non siano riservati dalla legge e dal presente Statuto al Consiglio ed alla Assemblea dei Sindaci";

VISTO l'Atto del Presidente n.174 del 28/12/2017 avente ad oggetto " Approvazione accordo di collaborazione ai sensi dell'art.119 del d.lgs. 267/2000 tra la Provincia di Ravenna e il Comune di Ravenna per la gestione in collaborazione per l'anno 2018 di servizi tecnici e amministrativi "con cui è stato rinnovato per il 2018, analizzati i propri reciproci fabbisogni organizzativi, l'accordo di collaborazione fra i due Enti in argomento, in relazione alla rilevata necessità di continuare a svolgere alcuni servizi in collaborazione, già attivati nell'anno 2017;

VISTO l'Atto del Presidente n.56 del 13/04/2018 avente ad oggetto "Modifica dell'Accordo di collaborazione ai sensi dell'art. 119 del decreto legislativo 267/2000 tra la Provincia di Ravenna e il Comune di Ravenna per la gestione in collaborazione per l'anno 2018 di servizi tecnici e amministrativi di cui all'atto del presidente n.174 del 28/12/2017." con cui si è proceduto ad integrare l'accordo per l'anno 2018 in relazione alla sopraggiunta necessità organizzativa del Comune di Ravenna di avvalersi di una ulteriore professionalità per lo svolgimento del servizio tecnico di Assistente lavori /cantieri a supporto del Servizio Strade, dando atto che la Provincia di Ravenna ha messo a disposizione, per una percentuale pari al 50% del tempo-lavoro (così da comprendere anche eventuali ore di straordinario necessarie per il corretto svolgimento del servizio in argomento), la prestazione lavorativa di un dipendente della Provincia stessa, inquadrato come collaboratore tecnico di cat. B presso il Settore Lavori Pubblici;

VISTO l'Atto del Presidente n.186 del 28/12/2018 avente ad oggetto "Rinnovo dell'accordo di collaborazione fra il Comune di Ravenna e la Provincia di Ravenna sottoscritto ai sensi dell'art. 119 del D. LGS. 267/2000, finalizzato alla migliore qualità' dei servizi prestatati per il conferimento e la gestione in collaborazione di servizi tecnici, amministrativi e di informazione/comunicazione di reciproco interesse - anno 2019.";

DATO ATTO CHE anche per l'anno 2020 il Comune di Ravenna e la Provincia di Ravenna, analizzati i propri reciproci fabbisogni organizzativi, hanno riscontrato la necessità di mantenere alcuni servizi in collaborazione, nelle percentuali di fruizione da ultimo definite e concordate, valutando di inserire per tale annualità le attività afferenti le figure del Capo di Gabinetto e Segretaria particolare del Sindaco/Presidente

della Provincia, al fine di una compiuta organizzazione delle funzioni/attività afferenti l'Ufficio di Gabinetto/Segreteria del Sindaco eletto anche a Presidente della Provincia, e precisamente:

> il fabbisogno della Provincia di Ravenna è relativo allo svolgimento di servizi specialistici nell'ambito della processo di informazione/comunicazione dell'Ente (elaborazione, presidio e veicolazione esterna e interna dell'informazione/notizie e presidio dei flussi di comunicazione pubblica attraverso gli strumenti e i canali di comunicazione offline e online);

> il fabbisogno del Comune di Ravenna rimane relativo allo svolgimento di servizi amministrativi a supporto dell'Ufficio di Gabinetto del Sindaco;

DATO ATTO CHE risulta funzionale garantire lo svolgimento di tali servizi avvalendosi reciprocamente e per il tramite della prestazione lavorativa di personale attualmente dipendente dell'altro Ente e precisamente:

- per lo svolgimento servizi specialistici nell'ambito del processo di comunicazione dell'Ente di cui la Provincia di Ravenna necessita, il Comune di Ravenna ha nel proprio organico una dipendente che presenta adeguata professionalità nel ruolo svolto di Responsabile dell'Ufficio Stampa e Comunicazione e che può supportare tali servizi anche in ambito provinciale per il 5% del proprio tempo lavoro; per la corresponsione del salario accessorio relativo a tale figura, l'Ente datore di lavoro opererà secondo le proprie modalità in vigore nell'annualità di riferimento assumendone i relativi costi in maniera integrale per il principio di prevalenza;

- per il servizio amministrativo a supporto dell'Ufficio di Gabinetto del Sindaco, la Provincia di Ravenna ha valutato la possibilità di mantenere la messa a disposizione, per una percentuale sempre pari al 75% del tempo-lavoro (così da comprendere anche eventuali ore di straordinario necessarie per il corretto svolgimento del servizio in argomento), della prestazione lavorativa della dipendente della Provincia di Ravenna che già attualmente svolge tale attività di segreteria di presidenza della Provincia presso la Residenza Municipale e precisamente proprio con collocazione presso il Gabinetto del Sindaco; in relazione a tale assegnazione al 75% la dipendente interessata godrà del corrispondente salario accessorio previsto per la posizione occupata presso il Gabinetto del Sindaco secondo la regolamentazione/contrattazione aziendale del Comune di Ravenna, mantenendo per il restante 25% la corresponsione del salario accessorio secondo le modalità in vigore presso la Provincia di Ravenna;

> i due Enti hanno inoltre valutato l'opportunità di continuare a garantire lo svolgimento in maniera unitaria della funzione di Portavoce dell'organo di vertice delle due Amministrazioni (Sindaco/Presidente della Provincia), con compiti di diretta collaborazione ai fini dei rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione ai sensi della Legge n. 150/2000, in relazione all'elezione del Sindaco di Ravenna anche a Presidente della Provincia, attraverso la prestazione della attuale dipendente comunale, assunta a tempo determinato dal Comune di Ravenna in qualità di Portavoce del Sindaco per la durata del mandato elettivo in corso ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. n. 267/2000; su tale prestazione viene operata la seguente ripartizione: 95% a carico del Comune di Ravenna e 5% a carico della Provincia, in relazione alla percentuale di fruizione di tale servizio di personale complessivamente considerato e contabilizzato da parte del Comune di Ravenna;

> i due Enti hanno inoltre valutato l'opportunità di continuare a garantire il servizio unitario dell'auto di rappresentanza con autista, in relazione all'elezione del Sindaco di Ravenna anche a Presidente della Provincia, secondo le modalità da ultimo convenute, ossia mettendo reciprocamente a disposizione i rispettivi mezzi e dipendenti titolari, che in particolare svolgeranno il servizio di autista per il Sindaco di Ravenna/Presidente della Provincia e di altri soggetti, qualora necessario e nei casi previsti e/o autorizzati secondo la prassi/regolamentazione in essere nei due Enti, organizzandosi secondo necessità e garantendo anche la reciproca sostituzione in caso di assenza e/o impedimento, operando sul costo complessivo del personale dei due Enti adibito a tale servizio (costo comprensivo anche del salario accessorio erogato da ciascun Ente secondo la propria regolamentazione/contrattazione aziendale) la seguente ripartizione: 80% a carico del Comune di Ravenna e 20% a carico della Provincia, in relazione alla percentuale di fruizione di tale servizio di personale complessivamente considerato e contabilizzato da parte di ciascun Ente;

> i due Enti hanno inoltre valutato l'opportunità di inserire per l'annualità 2020 il servizio unitario della funzione di Capo di Gabinetto, con responsabilità di tutte le funzioni di supporto all'organo di vertice delle due Amministrazioni per le attività politico-istituzionali e il coordinamento delle segreterie degli Amministratori, con specifico riferimento alle seguenti attività: elaborazione di documenti programmatici e

presidio di problematiche di particolare attualità e rilievo; raccordo tra Amministratori e struttura organizzativa per la traduzione degli indirizzi politici e programmatici in piani operativi di attuazione; elaborazione e gestione del calendario delle cerimonie e degli eventi di carattere istituzionale in collaborazione e con il supporto operativo dei Servizi/U.O. preposti, garanzia della rappresentanza delle due Amministrazioni alle cerimonie, da garantire al Sindaco del Comune di Ravenna eletto anche a Presidente della Provincia di Ravenna; tale servizio viene reso in collaborazione fra i due Enti attraverso la prestazione della attuale dipendente comunale, assunta a tempo determinato dal Comune di Ravenna in qualità di Capo di Gabinetto del Sindaco per la durata del mandato elettivo in corso ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. n. 267/2000; su tale prestazione viene operata la seguente ripartizione: 90% a carico del Comune di Ravenna e 10% a carico della Provincia, in relazione alla percentuale di fruizione di tale servizio di personale complessivamente considerato e contabilizzato da parte del Comune di Ravenna;

> i due Enti hanno infine valutato l'opportunità di inserire per l'annualità 2020 il servizio unitario della funzione di Segretaria Particolare dell'organo di vertice delle due Amministrazioni, e precisamente il ricevimento e assegnazione corrispondenza agli Amministratori ed ai Servizi interessati, il supporto all'organo di vertice per la comunicazione agli stessi, nonché la gestione dell'agenda, in relazione all'elezione del Sindaco di Ravenna anche a Presidente della Provincia; tale servizio viene reso in collaborazione fra i due Enti attraverso la prestazione della attuale dipendente comunale, assunta a tempo determinato dal Comune di Ravenna in qualità di Segretaria Particolare del Sindaco per la durata del mandato elettivo in corso ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. n. 267/2000; su tale prestazione viene operata la seguente ripartizione: 90% a carico del Comune di Ravenna e 10% a carico della Provincia, in relazione alla percentuale di fruizione di tale servizio di personale complessivamente considerato e contabilizzato da parte del Comune di Ravenna;

VALUTATO CHE l'art. 119 del D. Lgs. 267/2000 prevede per gli Enti Locali la possibilità di stipulare accordi di collaborazione finalizzati alla migliore qualità dei servizi prestati;

DATO ATTO CHE, al fine di garantire il servizio unitario della funzione di Capo di Gabinetto del Sindaco/Presidente della Provincia, nei termini sopra dettagliati, il contratto di lavoro a tempo determinato attualmente in essere con il Capo di Gabinetto del Sindaco, che prevede una prestazione lavorativa al 70%, va incrementato portando l'orario di lavoro a tempo pieno dalla data del 1^o gennaio 2020;

VALUTATO PERTANTO funzionale procedere, anche per l'anno 2020, alla sottoscrizione di un accordo di collaborazione tra il Comune di Ravenna e la Provincia di Ravenna al fine di disciplinare l'erogazione dei servizi interessati sopra evidenziati ottimizzando, attraverso il reciproco avvalimento dei rispettivi dipendenti, l'utilizzo delle risorse da assegnare allo svolgimento dei servizi che ciascuno dei due Enti ha interesse a realizzare con il minor dispendio di risorse e la miglior resa organizzativa. La scelta di prorogare i servizi svolti in collaborazione, per il tramite della prestazione lavorativa dei rispettivi dipendenti in grado di soddisfare il reciproco fabbisogno organizzativo, risponde inoltre a logiche di economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa sia perchè consente un risparmio di spesa (lo "scambio" di servizi consente a ciascuno dei due Enti di compensare parzialmente le spese necessarie a fronteggiare tali fabbisogni) sia perchè, all'esito dei primi periodi di applicazione dell'accordo relativi ai precedenti anni, i servizi tecnici, amministrativi e di informazione/comunicazione in argomento sono risultati di reciproco interesse e soddisfazione in quanto valutati in termini positivi come effettivamente congruenti a soddisfare le sottese esigenze organizzative/professionali dei due Enti;

VERIFICATA la disponibilità dei dipendenti interessati allo svolgimento anche per l'anno 2020 dei rispettivi servizi in collaborazione secondo le modalità definite dall'accordo medesimo;

DATO ATTO, in relazione alla durata, che l'accordo in argomento rimane suscettibile di successiva proroga per un ulteriore tempo determinato, secondo la volontà delle parti; e che, sempre in accordo tra le parti, è inoltre suscettibile di revoca anticipata rispetto alla scadenza sopra definita, anche parzialmente in relazione ai diversi servizi interessati e sopra dettagliati;

VERIFICATO INOLTRE che lo "scambio" di servizi realizzato con l'accordo di cui alla presente deliberazione, specificatamente nei termini concordati di ripartizione dei costi, determina un costo massimo complessivo a carico del Comune di Ravenna pari a € 43.500,00, operate le necessarie compensazioni e tenuto conto in particolare di quanto ciascuno dei due Enti deve all'altro per la reciproca fruizione dell'attività di supporto di dipendenti dell'altro Ente nei periodi sopra indicati, così come evidenziato nell'allegato B), parte integrante e sostanziale del presente Atto;

DATO ATTO CHE il Comune provvederà al versamento di quanto dovuto al termine finale dell'accordo, all'ordinaria scadenza fissata; in caso di revoca anticipata dell'accordo anche parziale le parti provvederanno alla regolazione dei rapporti finanziari proporzionatamente ai servizi reciprocamente prestati secondo il meccanismo di comparazione dei costi aziendali sostenuti da ciascun Ente per i propri dipendenti adibiti ai servizi tecnici ed amministrativi ed in relazione alle percentuali di ripartizioni sopra definite;

RITENUTO, pertanto, in base alle motivazioni sopra dettagliate, di approvare lo schema di accordo di collaborazione ai sensi dell'art. 119 del D. Lgs. 267/2000 , come da Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente Atto;

RITENUTO opportuno dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, al fine di consentire la rapida sottoscrizione fra le parti dell'accordo di collaborazione in argomento valido per l'anno 2020;

VISTA la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 41 del 19/12/2019 avente ad oggetto: "D.U.P. DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE E BILANCIO DI PREVISIONE PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 2020-2022 AI SENSI DEL D.LGS. N. 267/2000 - APPROVAZIONE";

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

VERIFICATO che in merito al presente atto sussistono obblighi di pubblicazione ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e successive modificazioni;

DISPONE

DI APPROVARE, per le motivazioni espresse in premessa, l'allegato accordo di collaborazione ai sensi dell'art. 119 del D. Lgs. 267/2000 (allegato A al presente provvedimento) tra il Comune di Ravenna e la Provincia di Ravenna, per la gestione in collaborazione per l'anno 2020, in condizioni di reciprocità, di servizi tecnici, amministrativi e di informazione/comunicazione di reciproco interesse per i quali risulta funzionale ai due Enti avvalersi dell'attività di personale attualmente dipendente dell'altro Ente;

DI QUANTIFICARE in € 43.500,00 il costo massimo complessivo a carico del Comune di Ravenna, operate le necessarie compensazioni e tenuto conto in particolare di quanto ciascuno dei due Enti deve all'altro per la reciproca fruizione dell'attività di supporto di dipendenti dell'altro Ente nei periodi sopra indicati, così come evidenziato nell'allegato B) al presente provvedimento;

DI INCARICARE la Dirigente del Settore Risorse finanziarie, Umane e Reti di procedere alla sottoscrizione definitiva di tale accordo, e di adottare gli atti conseguenti che si renderanno necessari alla sua attuazione;

DI AUTORIZZARE la Dirigente del Servizio Risorse finanziarie, Umane e Reti ad introdurre, nel testo dell'accordo, tutte quelle eventuali modifiche ed integrazioni che, per simili atti, sono considerate di stile o che, eventualmente si rendessero necessarie, senza alterare la sostanza della presente deliberazione;

DI DARE ATTO che all'accertamento dell'introito conseguente alla sottoscrizione dell'accordo provvederà con apposita determinazione il Dirigente del Settore Risorse finanziarie, Umane e Reti, in relazione alla quantificazione massima dettagliata in narrativa e tenuto conto della durata effettiva;

DICHIARA

IL PRESENTE ATTO immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, al fine di procedere alla rapida sottoscrizione fra le parti dell'accordo di Collaborazione in argomento valida per l'anno 2020.

CHE si procederà agli adempimenti relativi all'esecuzione degli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. .


IL PRESIDENTE
Michele de Pascale
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20, D.L. gs n 82/2005 e ss.mm.ii.)

Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge, ai sensi del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, decorrenti dalla data di notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto conoscenza ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, decorrenti dalla data della notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

SI ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23, del D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii., che la presente copia, composta di n. _____ pagine, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente e conservato agli atti.

Ravenna, _____



Nome e Cognome _____

Qualifica _____

Firma _____